

COMUNE DI VERANO BRIANZA

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 maggio 2002
con deliberazione nr. 18 ed esecutivo in data 19 luglio 2002.

Parte I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. I cittadini che hanno residenza nel territorio di Verano Brianza costituiscono una comunità locale denominata "COMUNE di VERANO BRIANZA" avente autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito delle leggi.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti contenuti nel presente statuto e nei regolamenti in esso previsti, secondo le leggi dello Stato.
3. Il Comune si fonda sul senso civico dei cittadini e sul loro rispetto per le istituzioni che essi concorrono a determinare e migliorare con gli strumenti e le modalità previste dalla legge.
4. Il Comune, a salvaguardia della propria autonomia ed a difesa della propria identità storico-culturale, è un ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi dello Stato, in particolare il principio di sussidiarietà, ed in conformità al presente statuto.
5. Il Comune esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni

attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

6. Il Comune ha ampia potestà regolamentare, una specifica capacità impositiva ed una spiccata autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse e nell'organizzazione dei servizi, secondo le leggi dello Stato ed il presente statuto.

Art. 2

Finalità

1. La determinazione delle finalità generali da perseguire, fatte salve quelle espressamente indicate dalla legge, è prerogativa esclusiva ed irrinunciabile della comunità di Verano Brianza.

2. Il Comune si ispira ai grandi valori ed obiettivi fissati nella Costituzione, esplica la propria azione amministrativa secondo criteri di equità, imparzialità, efficacia ed efficienza, pubblicità, economicità e trasparenza, richiamati dalle leggi sulle autonomie locali.

3. Nell'ambito del proprio territorio il Comune esercita ogni più ampia facoltà di iniziativa, che non esuli dalla propria competenza, per tutelare i diritti e gli interessi collettivi dei propri cittadini; attua una politica di interventi a favore delle persone e delle famiglie.

4. Nel perseguire lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, il Comune, attraverso i suoi organi e con la collaborazione dei cittadini e delle libere associazioni civili e religiose, tende a realizzare le seguenti finalità

generali:

- a) la promozione del pieno sviluppo della persona umana, nel rispetto della libertà di pensiero, di espressione e di culto, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'istituto familiare, della dignità del lavoro e dei diritti dei cittadini più indifesi;
- b) la reale partecipazione di tutti i cittadini alla gestione della vita politica, sociale,

culturale ed economica della comunità;

c) la crescita della solidarietà, sia all'interno della comunità, favorendo l'associazionismo, le forme di cooperazione e i gruppi di volontariato, sia all'esterno, assicurando il proprio sostegno morale ed eventualmente materiale ai cittadini lontani, per ragioni umanitarie;

d) la tutela del diritto alla salute, tramite un'efficace opera di prevenzione e l'attuazione di un efficiente servizio socio-assistenziale, con particolare riferimento alla maternità, agli anziani, ai minori e ai disabili;

e) la cura della formazione educativa e culturale dei minori, offrendo sostegno alle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, operanti sul territorio e adeguata assistenza scolastica per la realizzazione del diritto allo studio;

f) lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità, l'attività della biblioteca pubblica e il sostegno alle iniziative culturali promosse in loco;

g) l'offerta di adeguati servizi nell'ambito dei trasporti e di strutture nel settore dello sport e del tempo libero, che consentano una buona qualità della vita della popolazione;

h) la definizione di un ordinato e programmato sviluppo degli insediamenti abitativi e delle aree produttive, commerciali e di servizio, nel rispetto e nella tutela delle risorse naturali ed ambientali;

i) la promozione della funzione sociale delle attività economiche pubbliche e private, con particolare riguardo alle iniziative imprenditoriali giovanili e dell'artigianato locale;

l) la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, religioso, architettonico e di tutte quelle caratteristiche umane, culturali, sociali, ambientali, nonché i costumi e le tradizioni locali, che costituiscono il tratto inconfondibile della comunità di Verano

Brianza;

m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico locale, mediante il sostegno ad iniziative volte a promuovere la conoscenza, l'apprendimento, la diffusione e l'uso della lingua corrente locale;

n) la promozione di azioni positive tendenti a favorire l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nelle attività sociali e politiche; in particolare promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del comune e degli enti, istituzioni ed aziende da esso dipendenti.

5 I regolamenti individuano idonei meccanismi di coordinamento degli interventi dei servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero, al fine di promuovere la tutela e l'integrazione sociale delle persone disabili ed a rischio di emarginazione sociale.

6. Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune nel realizzare le proprie finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio e dei singoli cittadini.

3. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione o altri enti intermedi sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse

sfere di autonomia.

4. Il Comune promuove gemellaggi con altri Comuni e partecipa ad operazioni umanitarie nazionali ed internazionali a salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Verano Brianza comprende la parte del territorio nazionale delimitato con piano topografico, di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n°1228 , approvato dall'Istituto centrale di Statistica.

2. La sede degli organi comunali è sita in Verano Brianza, via Nazario Sauro n°24.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un

messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "COMUNE di VERANO BRIANZA" con il gonfalone e lo stemma concesso con decreto n°79 del 3 agosto 1941 e come di seguito descritti.

2. Il gonfalone è rappresentato da un drappo rettangolare cadente, terminante con bordo a due angoli rientranti con frangia d'argento. Il drappo è appeso ad un'asta

orizzontale portata a sua volta da un'asta centrale tenuta da due cordoni d'argento. All'estremità dell'asta orizzontale pendono due cordoni con fiocchi d'argento. Il gonfalone è del colore dello scudo d'arme e su di esso sono riprodotti in color argento lo scudo, e in alto, il nome del comune.

3. Lo stemma ha la forma di scudo appuntato così rappresentato: sfondo sezionato a croce con riquadri in senso opposto di colore, due neri e due bianchi, nel mezzo un leone rampante di colore rosso, il tutto sormontato dalla corona turrata.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale, con il sindaco o suo delegato al seguito.

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Titolo I

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 7

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Definizione

1. Il consiglio comunale è l'organo di rappresentanza dell'intera comunità di Verano Brianza, ed è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con gli indirizzi provinciali, regionali,

statali e comunitari.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la determinazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e l'individuazione degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 9

Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il consiglio comunale impronta l'azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della gestione.

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il consiglio comunale dura in

carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e dell'improrogabilità compete al consiglio stesso.

4. Sono atti urgenti ed improrogabili:

- a) le variazioni di bilancio di comprovata urgenza;
- b) la ratifica delle deliberazioni di urgenza adottate dalla giunta comunale, i piani economico-finanziari, che costituiscono presupposto per l'approvazione dei progetti per i quali vi sono termini di scadenza;
- c) ogni altro provvedimento di competenza del consiglio comunale che lo stesso dichiara urgente e improrogabile.

5. Il consiglio comunale provvede a verificare la validità delle linee programmatiche

previste al 3° comma del successivo art.22, unitamente allo stato di attuazione dei programmi, almeno con cadenza annuale, in sede d'approvazione del Bilancio di previsione.

Art. 10

Funzionamento

1. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito "regolamento del consiglio comunale" approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La stessa maggioranza viene richiesta per le modifiche al regolamento.

2. Le sedute del consiglio sono ordinarie, straordinarie ed urgenti e vengono convocate dal sindaco.

3. Sono sedute ordinarie quelle convocate per lo svolgimento dei compiti

istituzionali; sono straordinarie quelle convocate esclusivamente per la trattazione degli argomenti oggetto di specifica richiesta di riunione; sono urgenti quelle convocate per deliberare su questioni indifferibili.

4. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta.

6. Alle sedute del consiglio comunale partecipa di diritto il segretario comunale, che svolge le funzioni attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire, tra i suoi componenti, commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione, ai quali compete la designazione.

3. Le commissioni di controllo e garanzia sono almeno quelle di indagine o inchiesta.

4. Il regolamento delle commissioni consiliari disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

5. Le commissioni consiliari possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, responsabili di settore, organismi associativi, dipendenti comunali e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

6. Il sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie di loro competenza, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

7. Il consiglio, per determinati atti, può attribuire alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, a seguito dell'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al consiglio che la pone in votazione.

Art. 12

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità di Verano Brianza alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci;

non necessitano di presa d'atto.

Art. 13

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali sono tenuti, nell'esercizio del mandato ricevuto, ad attenersi ai criteri di etica e responsabilità sociale, tutela del bene pubblico anche nei confronti dell'interesse privato, buona amministrazione, nel pieno rispetto delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto.

2. I consiglieri comunali hanno diritto d' iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, e mozioni. Il sindaco o gli assessori delegati rispondono entro

trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La definizione e le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge o dal regolamento.

6. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, a norma del regolamento di funzionamento del consiglio.

7. Il comune manleva da ogni e qualsiasi spesa legale e processuale il sindaco, gli

assessori, i consiglieri, il segretario ed i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e/o civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato o in assenza di colpa grave o dolo. A tal fine deve essere stipulata idonea polizza assicurativa.

8. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con l'obbligo di riferire al

consiglio comunale ed eventualmente proporre al consiglio stesso atti di sua esclusiva competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il comune.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I consiglieri, nel numero minimo di due, possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Il consigliere, unico eletto di una lista, può costituire gruppo consiliare.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Capo II

GIUNTA COMUNALE

Art. 15

Definizione

1. La giunta è l'organo di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 16

Nomina e prerogative

1. I componenti della giunta sono nominati dal sindaco, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco e degli assessori. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni di singoli assessori, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 17

Composizione e durata della giunta

La giunta è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero minimo di quattro assessori e massimo di sei.

Il sindaco, assicurando la presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta

successiva all' elezione.

Il sindaco ha la facoltà di nominare fino a due assessori esterni tra i cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Gli assessori esterni non possono rivestire la carica di vice sindaco.

Gli assessori esterni partecipano ai consigli comunali, illustrano e discutono argomenti concernenti la propria delega, non hanno diritto di voto.

Agli assessori non consiglieri si applicano le stesse norme sulle aspettative,

permessi ed indennità stabilite per gli amministratori locali.

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

I singoli assessori cessano dalla carica:

- a) per morte
- b) per dimissioni
- c) per revoca da parte del sindaco, il quale deve darne comunicazione al consiglio

Art. 18

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sei consiglieri assegnati, con esclusione del sindaco; viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 19

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della giunta sono di norma non pubbliche. E' facoltà del sindaco invitarvi, di volta in volta, membri del consiglio comunale, funzionari comunali, tecnici, rappresentanti di enti e/o associazioni, commissioni e consulte
4. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto d'indirizzo, sottoposta alla giunta o al consiglio deve essere corredata dal parere, riguardante esclusivamente la regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato. Qualora la deliberazione comporti assunzione di spesa o diminuzione di entrata deve essere corredata anche dal parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 20

Attribuzioni

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) elabora linee d'indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - c) elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
 - d) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi, eccetto i piani attuativi urbanistici;

e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

f) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, secondo

quanto previsto dalle leggi vigenti;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, dalla regione e dallo stato, quando non espressamente attribuite ad altro organo dalla legge o dallo statuto;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

n) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

o) dispone prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste;

4. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, se nominato;

b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il collegio dei revisori.

Capo III

SINDACO

Art. 21

Definizione

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Secondo le competenze stabilite dal presente statuto, attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal consiglio, in base ai criteri di attuazione espressi dalla giunta.
3. Ha competenza e poteri d' indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. Il sindaco, proclamato eletto, nella seduta di insediamento presta giuramento dinanzi al consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana, di rispettare lo statuto e di perseguire gli interessi della comunità di Verano Brianza.
5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 22

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco è responsabile dell'Amministrazione del comune. Ha la rappresentanza generale dell'ente.
2. Al sindaco, in particolare spetta :
 - a) convocare e presiedere il consiglio e/o la giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data delle sedute;
 - b) rappresentare l'ente anche in giudizio;
 - c) promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;

d) nominare gli assessori, coordinare e dirigere l'attività della giunta e dei

singoli assessori;

e) conferire, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori o dirigenti comunali, dandone comunicazioni al consiglio;

f) dirigere unitariamente e coordinare l'attività politico-amministrativa del comune;

g) sovrintendere al funzionamento di tutti gli uffici e servizi comunali, nonché all'esecuzione degli atti;

h) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

i) convocare i comizi per i referendum comunali;

l) promuovere ed assumere, sentita la giunta o il consiglio, iniziative per concludere accordi di programma;

m) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e le procedure stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

n) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento e dalle vigenti leggi;

o) attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dalle vigenti leggi.

3. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Ciascun gruppo consiliare e/o consigliere comunale partecipa alla definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti, le modifiche mediante appositi emendamenti da far pervenire al protocollo del comune entro i 15 giorni successivi.

Nei 20 giorni successivi il sindaco, con formale provvedimento accoglie o respinge gli emendamenti presentati dandone comunicazione al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

E' facoltà del sindaco di provvedere ad integrare le linee programmatiche nel corso del mandato, anche su istanza del consiglio comunale.

Art. 23

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. Il sindaco, inoltre:

- a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti ritenuti necessari, anche se riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio

comunale;

- e) collabora con il collegio dei revisori per definire le modalità di svolgimento delle funzioni del collegio stesso nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
- g) esercita i poteri di polizia nelle sedute consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalle leggi e dal regolamento di funzionamento del consiglio;
- h) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- i) riceve le interrogazioni e mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 24

Vicesindaco

1. Il vicesindaco è nominato dal sindaco tra gli assessori consiglieri, contestualmente alla nomina della giunta.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.
3. In caso d' assenza o impedimento temporaneo del vicesindaco le relative funzioni sono esercitate dall'assessore consigliere comunale più anziano d'età.

Art. 25

Deleghe

1. Il sindaco ha facoltà di concedere ad ogni assessore, mediante apposito provvedimento, compiti concernenti gruppi di materie omogenee, con delega

a firmare solamente gli atti rientranti nell'ordinaria amministrazione, tenendo presente che agli assessori sono riservati esclusivamente i poteri d'indirizzo e di controllo.

2. Tali deleghe possono essere revocate o modificate dal sindaco ogni volta che lo riterrà opportuno, negli interessi della collettività.

3. Le deleghe, le revoche, le modificazioni devono essere fatte sempre per iscritto, e devono essere comunicate al consiglio comunale nella prima seduta utile.

4. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione, può concedere deleghe temporanee per argomenti specifici anche ai consiglieri comunali. In questo caso il consigliere delegato, su richiesta, dovrà riferire alla giunta sull'esercizio della delega.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Segretario comunale

Art. 26

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il segretario comunale, oltre ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e dal sindaco, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco:

- a) assiste gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, anche svolgendo un ruolo di consulenza propositiva, nell'ambito giuridico-amministrativo;
- b) coadiuva il sindaco nel sovrintendere l'attività del Comune,

coordinando in particolare i responsabili apicali, allo scopo di assicurare l'unitarietà

della gestione amministrativa;

- c) presta consulenza giuridica agli organi ed agli uffici mediante pareri ed istruzioni sull'applicazione di leggi e regolamenti;
- d) acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al sindaco e/o alla giunta e delle dimissioni del sindaco e degli assessori;
- e) svolge le funzioni di direttore generale, se nominato dal sindaco;
- f) sostituisce gli apicali di settore nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare, in tutti i compiti assegnati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, con eccezione delle funzioni per le quali è previsto un titolo abilitante.

Art. 27

Direttore generale

1. Il direttore generale, nominato dal sindaco, sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica. Egli predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2). Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni in conformità a quanto previsto dal

regolamento e dal contratto di lavoro;

- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili apicali;
- f) dà esecuzione agli atti deliberativi per quanto di competenza;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione di risorse umane, proponendo al sindaco e alla giunta comunale eventuali provvedimenti in merito;
- i) adotta in via surrogatoria i provvedimenti dei responsabili dei settori, qualora siano assenti, con eccezione delle funzioni per le quali è previsto un titolo abilitante.
- l) risolve i conflitti di competenza fra i responsabili degli uffici.

CAPO II

UFFICI

Art. 28

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivi e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) Individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del

lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua l'articolazione dei principali settori di intervento, la dotazione organica del personale e, in conformità ai principi dettati dal presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 29

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore generale, se nominato, ai responsabili dei servizi, al personale dipendente dell'Amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari di apertura dei servizi al pubblico vengono fissati tenendo conto delle esigenze dei cittadini.

2. I responsabili apicali rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in

dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica, secondo le disposizioni del regolamento.

3. All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal

regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni organizzative interne.

4. Il nucleo di valutazione, esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce al sindaco, entro i termini fissati dal regolamento, con apposito rapporto nel quale vengono evidenziati i risultati della gestione.

Art. 30

Attribuzioni ai responsabili di settore

1. Ai responsabili apicali, nominati con decreto del sindaco, sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal consiglio comunale e dalla giunta. In particolare sono attribuiti, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, i compiti previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e da eventuali altre leggi.

2. E' pure compito dei responsabili apicali:

- a) esprimere i pareri di regolarità contabile o tecnica;
- b) adottare gli atti di determinazione di propria competenza;
- c) svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti.

3. Ove il comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal

regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

Titolo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 31

Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce i servizi pubblici nell'interesse della comunità con criteri di democrazia, efficienza e imparzialità. Tali servizi possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o società di capitali partecipate maggioritariamente o minoritariamente dal comune. Il capitale può essere anche totalmente pubblico.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la formazione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee

forme d'informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 32

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 33

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme di legge e di quelle contenute nel presente statuto, delibera gli atti per la costituzione di aziende per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni, questi ultimi, approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

Art. 34

Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, di attività sportive o culturali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell' istituzione, e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento

della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Art.35

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 36

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 37

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 38

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Il presidente ed i singoli componenti, su proposta motivata del sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati, possono essere revocati dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 39

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 40

Principi e criteri del controllo dei bilanci

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili

devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune. A tal fine vengono adottati tutti gli strumenti tecnici più idonei.

2. Le stesure dei bilanci preventivi e consuntivi, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, devono favorire quanto segue

- a) una lettura chiara e semplice dei dati per programmi ed obiettivi;
- b) una lettura per scostamento rispetto agli esercizi precedenti;
- c) una lettura economica.

3. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

3. Nel regolamento di contabilità vengono individuate forme e procedure per

un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 41

Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale affida la revisione economico finanziaria ad un collegio dei revisori scelti tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge.

2. Il collegio dei revisori rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutivamente. Il collegio dei revisori dovrà collaborare con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il

collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il collegio dei revisori redige l'apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il collegio dei revisori è revocabile per inadempienza.

6. Il collegio dei revisori risponde della veridicità delle proprie attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente deve riferirne immediatamente al consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

7. Il consiglio comunale può richiedere al collegio dei revisori verifiche straordinarie di cassa.

8. Il collegio dei revisori deve svolgere le medesime funzioni anche nei confronti delle eventuali istituzioni esistenti nel comune.

Art. 42

Tributi e tariffe comunali

1. Il comune conforma i propri regolamenti in materia di tributi locali ai principi previsti nello statuto dei diritti del contribuente.

Parte II

FORME ASSOCIATIVE E DI PARTECIPAZIONE

Titolo I

FORME COLLABORATIVE

Art. 43

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 44

Principio di collaborazione

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di interesse collettivo, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, promuovendo la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altre Istituzioni.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 45

Consorzi

1. Il Comune può partecipare con altri Comuni e con la Provincia ad un consorzio per la gestione di uno o più servizi rilevanti per i quali non sia economicamente conveniente l'istituzione di un'azienda speciale.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 44, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni.

Art. 46

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 43 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con

l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 47

Accordi di programma

1. Il comune può stipulare accordi di programma con altri enti pubblici per studiare, concordare ed attuare opere e interventi di natura diversa in modo economico e coordinato.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la disciplina dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento fra gli enti.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo statuto, dandone comunicazione al consiglio.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48

Partecipazione

1. Il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, l'effettiva partecipazione democratica all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. Le modalità di accesso del singolo cittadino e delle associazioni ai servizi comunali e le forme di partecipazione saranno contenute nell'apposito regolamento,

che deve garantire in ogni caso la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i soggetti.

3. Il Comune considera con favore il costituirsi di singole associazioni e di gruppi di volontariato, mossi da finalità di bene collettivo, garantendo loro l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

4. L'amministrazione può attuare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti politici, sociali, economici su specifici problemi.

5. Il sindaco, sentita la giunta, con proprio decreto costituisce commissioni o gruppi di lavoro per materie.

Capo I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 49

Procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori d'interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi d'interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o

l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti l'oggetto del

procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno delle richieste di cui al precedente comma 6, e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale nei termini che saranno stabiliti dal regolamento.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione d'un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 50

Istanze, petizioni e proposte popolari

1. I cittadini, le associazioni e i soggetti collettivi in genere hanno la facoltà di

rivolgere al sindaco, alla giunta o al consiglio interrogazioni scritte, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla

partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità.

4. Le petizioni possono essere presentate da almeno cento cittadini elettori.

5. Le petizioni vanno presentate al sindaco o, in caso di sua assenza, all'assessore incaricato.

6. L'esame delle singole petizioni spetta all'organo competente per materia.

7. La giunta comunale provvede ad ascoltare, in apposita audizione, i rappresentanti dei firmatari entro 30 giorni dalla data di presentazione della petizione, rimettendo quindi gli atti all'organo competente. Della petizione e dell'esito delle audizioni, così come del parere finale, la giunta dà notizia al consiglio tramite i capigruppo consiliari.

8. Il sindaco provvede, entro tre mesi, a comunicare al primo dei firmatari l'esito della petizione.

9. Il 5 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di deliberazioni di competenza del consiglio o della giunta, che il sindaco trasmette entro i 40 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria necessaria. Le istanze possono avere ad oggetto esclusivamente la tutela di interessi collettivi

10. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità di raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

11. L'organo competente deve pronunciarsi sulla proposta entro 40 giorni dal ricevimento della stessa o dalla prima iscrizione all'ordine del giorno.

12. La mancata approvazione della proposta deve essere espressamente

motivata.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 51

Principi generali

1. Il comune promuove e valorizza l'apporto delle libere ed autonome forme associative dei cittadini e sostiene la loro azione nella promozione e ricerca del bene comune.

2 La giunta comunale riconosce le libere associazioni che operano sul territorio del comune e che sono interessate a collaborare alla crescita e allo sviluppo civile, sociale e culturale della comunità veranese.

3 La giunta mette a disposizione delle associazioni e dei gruppi politici le strutture e gli spazi pubblici disponibili, specificando le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali rimborsi dovuti, sulla base di un regolamento generale approvato dal consiglio.

Art. 52

Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può

promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere

erogate forme d'incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa, sulla base dell'apposito regolamento.

Capo III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 53

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative che rappresentano la semplice esecuzione di norme statali o regionali;
- c) riguardo ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale su deliberazioni o questioni concernenti persone;
- d) per materie sulle quali il consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari pluriennali relativi a opere pubbliche in corso di esecuzione o in fase di completamento;
- e) più di una volta sullo stesso argomento nella medesima tornata amministrativa.

3. Soggetti promotori di referendum possono essere:

- a) il 20 per cento degli aventi diritto al voto;

b) il consiglio comunale.

4. Il regolamento sulla partecipazione determina le modalità di ammissibilità

dei quesiti referendari.

5. Al referendum hanno diritto di voto:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data dell'ultima revisione precedente l'indizione del referendum;

b) i cittadini maggiorenni, anche se non elettori, purché residenti nel comune da almeno due anni alla data di indizione del referendum.

6. Se l'esito è favorevole il sindaco inserisce l'argomento oggetto del referendum all'ordine del giorno del consiglio comunale, che entro 60 giorni dovrà deliberare in merito.

7. Il regolamento stabilisce le modalità e i tempi per la raccolta delle firme.

Art. 54

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Attraverso tale garanzia il comune intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) fornire al cittadino l'elenco completo e dettagliato dei servizi di cui dispone e indicati nella carta dei servizi;

b) consentire al cittadino di comunicare con immediatezza al comune le sue osservazioni e i suoi suggerimenti;

c) assolvere tutti gli obblighi che la legge impone al comune in materia di diritto all'informazione e alla partecipazione dei provvedimenti amministrativi.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano

riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli

esplicitamente individuati dal regolamento.

4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

Art. 55

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al presente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti e delle posizioni assunte dai gruppi consiliari.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

Parte III

NORME FINALI

Art. 56

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
3. Un' iniziativa di revisione o di abrogazione dello statuto, respinta dal consiglio comunale, non può essere ripresentata nel corso del medesimo mandato.

Art. 57

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza, riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere

comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva

conoscibilità.

6. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 58

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 59

Difensore civico

1. E' istituito il difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale.

2. Il difensore civico esercita anche le funzioni di controllo sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni di personale.

3. Nei casi previsti dal comma 2, il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'organo che l'ha

approvata, entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'organo non ritiene di modificare la delibera, essa

acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale, a cui viene sottoposta dal sindaco con procedura d'urgenza.

4. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale di norma all'inizio del mandato consiliare a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, con l'aggiunta del sindaco. Qualora la suddetta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive votazioni da tenersi entro trenta giorni e il difensore civico è nominato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con l'aggiunta del sindaco.

5. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini residenti nel comune di Verano Brianza che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'ufficio disposta dal consiglio comunale, se l'interessato non fa cessare la relativa causa di incompatibilità entro venti giorni dalla contestazione presentatagli per iscritto da qualunque consigliere comunale.

7. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e le sue prerogative e poteri sono prorogati fino alla elezione del successore.

Nessuno può esercitare le funzioni di difensore civico per più di due mandati

consecutivi.

Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, con l'aggiunta del sindaco.

Prima della nomina del difensore civico il consiglio comunale approva apposito regolamento per disciplinare il funzionamento del suo ufficio e le modalità di intervento. In particolare il regolamento disciplina l'esercizio delle sue competenze e individua i soggetti che possono rivolgersi ad esso. Il regolamento altresì stabilisce la sede, le attrezzature ed il personale destinato a supporto del difensore civico.

Art. 60

Prerogative e mezzi del difensore civico

1. Il difensore civico segnala al sindaco in veste di presidente del consiglio comunale gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Le segnalazioni possono provenire da singoli cittadini, associazioni, consiglieri comunali o per iniziativa dello stesso difensore civico.
3. Il sindaco, acquisite le opportune informazioni, risponde al difensore civico nel termine di trenta giorni, informandone il consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. Le spese per il funzionamento del difensore civico sono stabilite nel bilancio annuale di previsione.
5. L'ufficio del difensore civico è gratuito ed è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la funzione, ivi comprese quelle per

l'aggiornamento fuori sede.

Art. 61

Rapporti del difensore civico con il consiglio comunale

1. Il difensore civico ha come interlocutore il consiglio comunale ed il sindaco suo presidente.
2. Il difensore civico invia al consiglio comunale entro il 31 marzo di ogni anno la

relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità nei procedimenti amministrativi e formulando osservazioni e suggerimenti al riguardo.

3. Il consiglio comunale, ascoltata la relazione annuale illustrata dal difensore civico, adotta, se del caso, le determinazioni conseguenti.

Art. 62

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni, dello statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

3. Gli atti citati nel presente statuto sono depositati, a disposizione di chiunque abbia interesse alla consultazione, presso la Segreteria comunale.